

Regione Piemonte – rischio sismico

10 Novembre 2014

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 45 del 6 novembre u.s., la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-440 del 21 ottobre 2014 relativa alla *“Determinazione ed approvazione dell’aggiornamento relativo all’importo dei diritti istruttori per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico della Regione Piemonte. Modifiche alla DGR n. 21-5361 del 21/02/2013”*, che Vi trasmettiamo in allegato.

Con tale Deliberazione vengono approvati **i nuovi importi unitari dei diritti istruttori** per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico, così come riportati nell’**Allegato** alla deliberazione stessa.

L’Allegato di cui sopra sostituisce integralmente l’Allegato della DGR n. 21-5361 del 21 febbraio 2013 “Determinazione ed approvazione dell’importo dei diritti di istruttoria per l’esercizio delle funzioni in materia sismica della Regione Piemonte (art. 49 della l.r. n. 5 del 4 maggio 2012)”, che indicava gli importi unitari dei diritti istruttori, e l’Allegato della Determinazione Dirigenziale n. 1859 del 1 agosto 2014 “Modalità operative inerenti il versamento dei diritti istruttori di cui alla DGR n. 21-5361 del 21/02/2013 per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e relativo ambito di applicazione”, che indicava le modalità operative inerenti il calcolo dei volumi, il calcolo delle superfici, il calcolo degli importi dovuti, il versamento dei diritti istruttori e l’attestazione di avvenuto pagamento.

Tali nuovi importi deliberati, nonché le modalità operative per il calcolo e il versamento dei diritti istruttori, **avranno efficacia dal 1 gennaio 2015.**

Dalla corresponsione dei diritti istruttori sono esclusi gli interventi realizzati da Enti Pubblici, nonché gli interventi riferiti alla riparazione dei danni, conseguenti a

calamità naturali, riconosciute dalle autorità pubbliche secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

18221-DGR 5-440-2014.pdf [Apri](#)